

Albo nr 48 del 03.02.2021

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776/949012
C.A.P. 03040

Fax 0776/949306
Cod. Fisc. 8100305 060 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

nr. 11 del 03.02.2021

Registro Generale nr.26 del 03.02.2021

Oggetto: Affidamento incarico alla Brokeritaly Consulting S.r.l.

PREMESSO che il Patrimonio amministrato dall'Ente Pignataro Interamna è soggetto a rischi di varia natura, che possono comportarne una riduzione economica, e che mediante l'azione di trasferimento assicurativo, se effettuata con efficacia, possono essere mitigati molti tra i suddetti rischi in quanto l'assicuratore, dietro corresponsione di un premio commisurato alla loro entità, può finanziare il ripristino del Patrimonio amministrato in seguito a danni eventualmente conseguenti:

- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile dell'Ente verso terzi e dipendenti per l'esercizio di attività istituzionali e, salvo i casi di dolo e colpa grave, di soggetti che agiscano in nome e per conto dell'Ente e con esso organicamente immedesimati;
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale e contabile di amministratori, funzionari, dirigenti e dipendenti del Comune di Pignataro Interamna (FR);
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile verso terzi dell'Ente per la circolazione di veicoli di sua proprietà, ai sensi della Legge n.990/1969
- all'eventuale verificarsi di incendio ed altri eventi di origine naturale ed umana che causino danno ai beni immobili e/o ai beni mobili amministrati dall'Ente;
- all'eventuale verificarsi di furto, rapina, estorsione di beni mobili amministrati dall'Ente, e danni ad essi conseguenti;
- all'eventuale verificarsi di collisione / ribaltamento / uscita di strada di veicoli di proprietà di dipendenti dell'Ente, che li utilizzino, debitamente autorizzati, in occasione di servizi in nome e per conto dell'Ente stesso per i quali l'Ente debba contrarre copertura assicurativa ai sensi dei rispettivi CC.NN.LL. / AA.CC.NN. e/o della normativa vigente.

RILEVATA la complessità delle attività:

- di analisi dei suddetti rischi, finalizzata al loro eventuale trasferimento ad assicuratori mediante acquisizione dei correlati servizi e conseguente stipula di idonei contratti, che implicano tra l'altro l'effettuazione di indagini di mercato ai fini dell'elaborazione degli schemi dei contratti assicurativi e delle clausole da inserire nell'interesse dell'Ente nonché della quantificazione di congrue previsioni di spesa;
- necessarie alla gestione ed esecuzione tecnica ed amministrativa dei contratti eventualmente stipulati, nonché al costante mantenimento della loro congruità rispetto alle mutevoli esigenze dell'Ente ed alla raccolta costante ed ordinata delle informazioni riguardanti i sinistri che eventualmente le interessano;

- necessarie alla gestione stessa delle pratiche di sinistro e risarcimento di eventuali danni, per garantirne il miglior esito.

DATO ATTO che:

- il servizio di intermediazione assicurativa erogato dai mediatori di assicurazione e riassicurazione (altresi nominati Broker), sin dal 9 giugno 1988 è stato definito “di altissima professionalità” con apposita nota n. 545675 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e successivamente confermato come tale dal Ragioniere Generale dello Stato (circolari n. 2 protocollo 209105 del 18/01/1999, e n. 26 protocollo 0043697 del 08/06/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica), nonché da costanti consolidate giurisprudenza (*ex multis*, TAR Lazio sez. II, sentenza n. 637/1997, TAR Lombardia-Milano, sentenza n.73/1998, Corte di Cassazione, sentenza n. 8467/1998, Consiglio di Stato sez.IV, sentenza n. 1019/2000, Corte di Cassazione, sentenza n. 2416/2005) e dottrina (*ex multis*, Avvocatura Generale dello Stato, parere del 24/12/2004 in materia di rapporti tra broker e pubblica amministrazione);
- il servizio è svolto con professionalità sia ai sensi della Legge 28/11/1984, n. 792 e sia del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, pertanto il Broker risponde al proprio cliente di errori ed omissioni professionalmente commessi nell’esercizio delle attività proprie della sua professione;
- le attività necessarie ad operare la tutela dei rischi di cui in premessa, per essere eseguite con la massima efficacia, presuppongono un’elevata specializzazione nella materia assicurativa, oltre ad un’approfondita conoscenza dei mercati assicurativi che, allo stato attuale, non sono riscontrabili nell’organico dell’Ente;
- la remunerazione del Broker deriva dal riconoscimento, da parte degli assicuratori, di una quota parte delle commissioni che gli stessi riconoscono in ogni caso alla propria rete agenziale, e che per questo, il servizio non costituisce un costo aggiuntivo rispetto alla spesa assicurativa già programmata e/o programmabile dall’Ente;

VISTA l’abilitazione al MEPAL della Brokeritaly Consulting Srl nella categoria “ servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni”

VISTO il crescente numero dei sinistri che comportano un’incremento della gestione delle controversie su questa Amministrazione con ripercussioni sia in termini di aggravio dei costi ed impiego di risorse, sia in termini di un notevole incremento del premio assicurativo di rinnovo della copertura assicurativa RCT RCO;

VISTI i recenti interventi normativi del Governo tra cui il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato con la Legge di Conversione 7 agosto 2012 n. 135, noti come Spending Review, che riducendo i trasferimenti agli Enti Locali, determinano un necessario contenimento delle spese;

RITENUTO opportuno per l’Amministrazione avvalersi dei servizi di un Broker di assicurazioni per l’attuazione – nel rispetto dei propri obiettivi di efficienza ed economicità – di un’efficace gestione assicurativa dei propri rischi, attraverso la stesura di adeguati schemi di polizza / capitoli assicurativi, nonché l’indizione di idonee procedure per la selezione degli assicuratori contraenti, la gestione ed esecuzione tecnica ed amministrativa dei contratti stipulati, il costante mantenimento del loro grado di congruità rispetto alle mutevoli esigenze dell’Amministrazione, la gestione efficace delle pratiche di risarcimento dei danni assicurati, ricorrendo alla stipula di un contratto avente ad oggetto *quam minime* le seguenti prestazioni:

- a) Consulenza ed assistenza per l’individuazione e l’analisi / valutazione dei rischi in capo all’Amministrazione;

- b) Consulenza per l'impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato rispetto alle esigenze dell'Amministrazione;
- c) Consulenza ed assistenza in fase di indizione ed espletamento di procedure concorsuali per l'acquisizione di servizi assicurativi;
- d) Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione;
- e) Consulenza ed assistenza per l'aggiornamento dei contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione in relazione all'evoluzione delle sue esigenze ed agli svolgimenti legislativi, regolamentari e di mercato;
- f) Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa delle pratiche conseguenti a sinistro, aperte per quanto risarcibile da parte delle Imprese assicuratrici a fronte dei danni occorsi all'Amministrazione;
- g) Consulenza ed Assistenza nel trasferimento dei fondamenti di conoscenza della materia assicurativa agli operatori addetti dall'Amministrazione alla gestione delle relative problematiche.

VISTE le norme di cui:

- alle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)
- all'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana ed al D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali);
- al R.D. n.827/1924 (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato);
- al D.Lgs. n. 50/2016
- al Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019
- Decreto Legge Semplificazioni del 16 luglio 2020, n. 76

DETERMINA

Di affidare l'incarico alla Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Aureliana 53 00187, P.I. 11572181003, per la durata di anni 4 rinnovabile per lo stesso periodo, sarà comunque pari alle coperture assicurative stipulate per il tramite del Broker loro proroghe e rinnovi.
Di dare atto che l'incarico in oggetto non comporta impegno di spesa per l'Ente.




Il Responsabile del Servizio
Dr. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 03.02.2020



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri